

Corte Costituzionale: è legittimo pagare il TFS a rate e con differimento

Depositata la tanto attesa sentenza con la quale la Corte conferma le norme sulla dilazione e la rateizzazione del TFS.

E' stata depositata l'attesa [sentenza n. 159 della Corte Costituzionale](#) del 17 Aprile 2019 riguardante la legittimità dello slittamento di 24 mesi nell'erogazione del TFS dei dipendenti pubblici e la relativa rateazione.

La Corte ha dichiarato legittima la regolamentazione introdotta dalle norme succedutesi in questi anni che hanno fissato la liquidazione **delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in tre rate annuali per i dipendenti che non hanno raggiunto i limiti di età o di servizio previsti dai rispettivi ordinamenti. (vedi tabella riepilogativa in calce).**

Per i pensionati che hanno raggiunto i limiti massimi di età o di servizio la Corte ha invece lasciato aperte a soluzioni diverse le questioni sul pagamento delle indennità nel termine di 12 mesi, e sulle relative rateizzazioni.

Secondo i giudici la disparità di trattamento è motivata dalla scelta volontaria dell'interessato di risolvere il rapporto di lavoro **con apprezzabile anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti di età o di servizio, spesso anche quando non sia ancora maturato il diritto alla pensione.** Ne consegue che la predisposizione di una disciplina di erogazione del trattamento più svantaggiosa **è ammissibile**, e non deve ritenersi arbitraria in quanto fondata sul presupposto che, solo con il raggiungimento dei limiti di età o di servizio, si manifestano in maniera più pressante i bisogni che le indennità di fine servizio mirano a soddisfare e che impongono tempi di erogazione più spediti. Secondo i giudici, alcune deroghe per situazioni meritevoli di particolare tutela, come quella applicata in caso di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, che consente l'erogazione del trattamento entro 3 mesi anziché nel termine dei 24 mesi, attestano la coerenza dell'assetto normativo generale nell'ottica di tutela sociale. In sostanza, secondo la Corte, il differimento del

In questo numero:

Corte Costituzionale: è corretto pagare il TFS a rate e con differimento,

INPS: istruzioni sull'erogazione della 14^{ma} mensilità,

Presidenza Consiglio dei Ministri: Pubblicate le linee guida sul collocamento disabili nella P.A.,

Regione Lombardia: "prime indicazioni per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza".

Immigrazione:

- Decreto flussi 2019: attribuzione quote a livello provinciale,

- Apollidia: inespellibilità dell'Apollide "di fatto",

I Giudici delle leggi, non rilevano vizi di legittimità nelle norme che differiscono la corresponsione del TFS ai dipendenti delle P.A.; invitano però il legislatore a revisionare l'intera disciplina adeguandola ai tempi odierni.

pagamento, rapportato alle finalità che caratterizzano la disciplina del TFS, non è da ritenersi complessivamente inadeguato.

Termini pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto di lavoro nel pubblico impiego			
Motivo della cessazione	Termini pagamento		
	1° scaglione Fino a 50.000 € Lordi	2° Scaglione Importo lordo tra € 50.000 e € 100.000	3° Scaglione Importo lordo oltre € 100.000
Inidoneità o decesso	15 gg + 90 gg	Ulteriori 12 mesi	Ulteriori 12 mesi
Scadenza contratti a termine	12 mesi + 90 gg		
Risoluzione unilaterale per raggiunti limiti di età o di servizio	12 mesi + 90 gg		
Dimissioni volontarie con diritto a pensione anticipata Recesso del Datore di Lavoro per licenziamento o destituzione	24 mesi + 90 gg		
Dimissioni volontarie per diritto a pensione in cumulo L. 232/2016	12 mesi + 90 gg dal compimento dell'età pensionabile		
Pre-pensionamento di "anzianità" per il personale in esubero e soprannumerario "spending review"	24 mesi + 90 gg dalla maturazione del requisito teorico di accesso alla pensione anticipata o, se minore, 12 mesi + 90 gg dal compimento dell'età ordinamentale (generalmente di 65 anni) in presenza, del requisito a pensione anticipata		
Precoci e Quota 100	24 mesi + 90 gg dalla maturazione del requisito di accesso alla pensione anticipata o, se minore, 12 mesi + 90 gg dal compimento dell'età pensionabile		
Ape sociale	12 mesi + 90 giorni dal compimento dell'età pensionabile e in caso di decadenza 24 mesi + 90 gg		

La rateazione: Sulla base delle considerazioni sopra esposte la Corte legittima anche il meccanismo di pagamento rateale delle indennità di fine servizio. L'equazione proposta dai Giudici è la seguente:

rateizzazione dei pagamenti in virtù di un cessazione anticipata dal servizio assume una logica giustificatrice.

Inoltre tale meccanismo, che prevede dilazioni graduali progressive in rapporto all'incremento dell'importo delle indennità, appare costruito in modo da tutelare i beneficiari dei trattamenti di minor entità generando così un bilanciamento piuttosto equo nella tutela degli interessi della platea dei dipendenti pubblici.

Nelle conclusioni della Sentenza i giudici comunque segnalano al Parlamento l'urgenza di una organica revisione dell'intera materia.

"La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata" si legge nelle motivazioni finali alla sentenza.

La posizione CGIL: La confederazione con una nota del 26 Giugno ha preso atto delle motivazioni della sentenza ed ha espresso un giudizio assai critico nei confronti dell'operato del governo: nella nota si legge infatti *"... Nonostante le promesse del Governo, manca ancora qualsiasi forma di anticipo del tfs, e soprattutto non c'è la volontà politica di risolvere l'intollerabile discriminazione tra dipendenti pubblici e privati. Urge inoltre emanare il decreto ministeriale così da poter attivare la normativa e la convenzione con l'ABI per l'anticipo finanziario, e consentire a tutti i lavoratori che andranno in pensione con 'Quota 100' di percepire quanto accantonato nel corso di un'intera vita lavorativa..."*

INPS: istruzioni sull'erogazione della 14^{ma} mensilità

L'INPS informa i pensionati in ordine alle modalità di erogazione dell'aumento previsto per le pensioni basse, noto come 14ma mensilità. Lo fa con due distinti provvedimenti, un [comunicato stampa](#) del 27 Giugno u.s. e con il [msg. n. 2403](#) di pari data. Avevamo già offerto informazioni sul tema nello scorso numero di NI e integriamo le stesse precisando quanto indicato dall'Istituto:

1) La **quattordicesima** mensilità di pensione **verrà attribuita d'ufficio in presenza di tutti gli elementi necessari** per la verifica.

2) E' stata effettuata, una elaborazione dati straordinaria per **ampliare la platea dei beneficiari**, i quali riceveranno il pagamento del beneficio l'8 luglio 2019 con l'emissione di un pagamento distinto dal cedolino mensile.

3) A dicembre 2019, saranno corrisposti d'ufficio i ratei di 14ma a **coloro che compiranno l'età di accesso al beneficio (64 anni) nel secondo semestre del 2019**, ovvero che sono divenuti titolari di pensione nel corso del 2019.

segue pg.3

4) I pensionati che, pur possedendo i requisiti, **non otterranno il beneficio** (evento dovuto a dati reddituali mancati) **dovranno presentare domanda di ricostituzione telematica rivolgendosi all'INCA** con i redditi personali e del coniuge.

5) La somma viene **corrisposta in via provvisoria** e la sussistenza del diritto sarà verificata in via definitiva sulla base della dichiarazione dei redditi del 2018 e 2019.

Presidenza Consiglio dei Ministri: Pubblicate le linee guida sul collocamento disabili nella P.A.

Con una [direttiva del 24 Giugno u.s.](#) il dipartimento ministeriale della Funzione Pubblica ha emanato chiarimenti e linee guida in materia di **collocamento obbligatorio delle categorie protette nella Pubblica Amministrazione**. Si tratta di un documento molto articolato che ripercorre e riassume le norme di riferimento e i soggetti preposti alla tutela dei diritti dei disabili nell'ambito della pubblica amministrazione.

Regione Lombardia: "prime indicazioni per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza"

Con una nota del 26/06/2019, la Regione Lombardia ha fatto il punto in merito agli adempimenti cui il richiedente il RdC è tenuto al fine di garantirsi la prestazione, in particolare in riferimento al **rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)**.

Inizialmente la nota fa un **breve riassunto della normativa in merito**: il cittadino che ha richiesto il Reddito di Cittadinanza e ha ricevuto dall'INPS il messaggio di accoglimento della domanda deve rilasciare la DID, così come anche tutti i componenti del suo nucleo familiare che rientrino nelle seguenti condizioni:

- **Età compresa tra i 18 e i 65 anni;**
- **non avere in corso un rapporto di lavoro;**
- **non frequentare un regolare corso di studi (Istruzione/Formazione professionale);**
- **non essere titolari di pensione diretta.**

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti con percentuale di invalidità prevista dalle norme del Collocamento Disabili ai sensi della legge n. 68/99 che non richiedono l'inserimento nei medesimi elenchi. Con il rilascio della DID la persona dichiara di essere priva di impiego e immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa ed alla partecipazione ad iniziative per la ricerca attiva del lavoro. Nel caso la persona abbia già rilasciato la DID in precedenza e non siano intervenuti successivi rapporti di lavoro, la DID rilasciata conserva la sua validità. Qualora invece siano intervenuti rapporti di lavoro successivamente al rilascio della DID, la validità della stessa dovrà essere verificata.

Seguono poi indicazioni operative sul rilascio della DID: Regione Lombardia chiarisce che essa può essere resa al momento del primo incontro concordato con il Centro per l'impiego (CPI) a seguito di convocazione da parte dello stesso CPI ai fini della stipula del Patto per il Lavoro.

Pertanto, la DID può essere rilasciata anche oltre i 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Il cittadino in possesso dei requisiti sopra richiamati può comunque, prima di essere convocato dal CPI, **rilasciare la DID in autonomia in forma telematica,**

attraverso il Sistema Informativo Unitario del Lavoro (SIUL) di Regione Lombardia o il portale ANPAL, munendosi preventivamente di un proprio contatto telefonico e di un indirizzo di posta elettronica al quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni che lo riguarderanno.

Sia il portale SIUL sia quello ANPAL richiedono per l'accesso l'utilizzo della propria Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o della Tessera Sanitaria Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS) e del relativo PIN che può essere richiesto presso gli uffici di Spazio Regione di Regione Lombardia. In alternativa si può accedere tramite modalità di autenticazione SPID. Tuttavia, in mancanza di tali strumenti di identificazione, solo sul portale ANPAL la DID potrà essere comunque rilasciata "con riserva" e verrà completata in occasione della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato a seguito di convocazione da parte del Centro per l'Impiego.

I CPI potranno convocare i destinatari del reddito di cittadinanza anche successivamente ai trenta giorni previsti (termini non perentori) e di conseguenza i cittadini dovranno attendere la convocazione del CPI anche nei mesi successivi al rilascio del reddito di cittadinanza.

Qualora un beneficiario si presenti spontaneamente al CPI esibendo l'sms dell'INPS che conferma il diritto all'RdC o la comunicazione dell'ANPAL, il CPI si farà carico di fissare un appuntamento per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro. Infine, per quanto riguarda il Patto per il Lavoro, la nota precisa che, in attesa dell'adozione a livello nazionale del modello di Patto per il Lavoro, il Patto di Servizio Personalizzato {PSP} di cui al D.Lgs. n. 150/15 equivale al Patto per il Lavoro. Pertanto, già con la sottoscrizione del PSP, il cittadino assolve il primo obbligo di attivazione.

Pertanto, qualora il beneficiario del RdC risulti aver già sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato e questo risulti ancora attivo, non sarà necessario sottoscrivere un nuovo PSP. Il decreto-legge prevede che ciascun beneficiario di RdC riceva dall'ANPAL, **entro 30 giorni dalla data di liquidazione del beneficio**, l'Assegno di Ricollocazione (AdR) da spendere presso i Centri per l'Impiego o gli Operatori privati accreditati.

Tuttavia, il beneficiario di RdC che avrà già in essere una misura di politica attiva del lavoro continuerà a fruirne, senza necessità di modificare il proprio percorso di inserimento professionale. Nel caso in cui, a conclusione del percorso, non avrà trovato una collocazione lavorativa, sarà convocato dal CPI entro 30 giorni (termini non perentori) dalla data di conclusione della misura di politica attiva in corso.

Parimenti, il beneficiario di RdC che non ha ancora attivato una politica attiva ha la possibilità di accedere a tutte le misure previste per i disoccupati, messe a disposizione dalla Regione o dall'ANPAL, come la Dote Unica Lavoro e, per coloro che hanno fino a 29 anni, Garanzia Giovani. In questi casi, la persona può rivolgersi, per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, oltre che al CPI anche ad un Operatore accreditato regionale ai servizi al lavoro presente nell'elenco Operatori pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale>

Segue pg. 4

Qualora, a conclusione del percorso individuato, il soggetto non abbia trovato una ricollocazione, sarà convocato dal CPI di residenza entro 30 giorni (termini non perentori) dalla data di conclusione della misura di politica attiva attuata. In tal caso gli potrà essere richiesto di sottoscrivere un nuovo patto finalizzato all'inserimento lavorativo, in quanto percettore di RdC. Si rammenta infatti che **i beneficiari di RdC, per continuare a beneficiare del sostegno economico, dovranno rendersi disponibili alle convocazioni dei CPI di residenza, agli impegni assunti e dimostrare il proprio impegno alla ricerca attiva di un impiego nelle modalità concordate.**

Questo il riassunto anastatico della nota: per quanto riguarda il ruolo svolto dall'INCA in questa partita, si conferma la possibilità di intermediare la presentazione della DID in tutti i casi in cui i richiedenti e i loro familiari decidano di presentarla senza aspettare la convocazione dei CPI.

Immigrazione

Decreto Flussi 2019

Redistribuzione delle quote a livello provinciale

Con la [nota del 9.05.2019](#), il Ministero del Lavoro ha comunicato di aver attribuito a livello territoriale ulteriori n. 3.880 quote destinate a conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo nell'ambito di quanto previsto dal Decreto Flussi relativo all'anno 2019 ([vedi allegato n°1](#)).

Apolidia

Inespellibilità dell'Apolide "di fatto"

La [Corte di Cassazione](#) ha accolto il ricorso presentato da due cittadini stranieri colpiti da un decreto di espulsione perché presenti in Italia privi di titolo di soggiorno, ma "apolidi di fatto". La Corte afferma che l'art. 31 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo status degli apolidi, cui è stata data esecuzione in Italia con la legge 1° febbraio 1962, n. 306 (pubblicata in G.U. n. 142 del 7 giugno 1962) prevede la non espellibilità di un apolide se non nei casi di documentata sussistenza dei motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. La Corte afferma inoltre che l'art. 31 si estende in via analogica anche alle situazioni di apolidia di fatto e/o nelle more del procedimento per accertare lo stato di apolidia, quando la situazione del soggetto emerge chiaramente dalle informazioni o dalla documentazione delle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il soggetto interessato. L' art. 31 pertanto deve

applicarsi anche a coloro che si trovano in una condizione di apolidia di fatto, poiché anche in mancanza del riconoscimento giuridico formale dello status di apolide, già sussistono i presupposti fattuali e giuridici che determinano la condizione di Apolidia.

Informiamo i nostri lettori che la pubblicazione di NI è temporaneamente sospesa.

Il prossimo numero di NI verrà pubblicato il 17-Luglio.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)